



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 29 ottobre 2015  
(OR. en)**

**13560/15**

**FISC 143**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 538 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO conformemente all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 538 final.

\_\_\_\_\_  
All.: COM(2015) 538 final



Bruxelles, 28.10.2015  
COM(2015) 538 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

**conformemente all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio**

## **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

**conformemente all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio**

### **1. CONTESTO**

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ("la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Poiché tale procedura prevede deroghe ai principi generali dell'IVA, tali deroghe devono essere proporzionate e avere una portata limitata.

Con lettera protocollata presso la Commissione il 18 giugno 2015, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno chiesto di essere autorizzate a introdurre una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva citata, la Commissione, con lettera del 2 luglio 2015, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata da questi quattro paesi. Con la lettera del 7 luglio 2015 la Commissione ha comunicato alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca e alla Repubblica slovacca che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.

Questi Stati membri chiedono di essere autorizzati ad applicare una deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per quanto riguarda il debitore dell'IVA alle autorità fiscali e ad applicare il cosiddetto meccanismo dell'inversione contabile.

### **2. L'INVERSIONE CONTABILE**

Ai sensi dell'articolo 193 della direttiva IVA, il debitore dell'IVA è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. Scopo del meccanismo dell'inversione contabile è trasferire tale responsabilità al soggetto passivo destinatario della cessione o della prestazione.

### **3. LA DOMANDA**

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca chiedono, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, che il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, autorizzi una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile in relazione a tutte le cessioni di beni o di servizi di valore superiore a 10 000 EUR per combattere le frodi.

La deroga autorizzerebbe gli Stati membri interessati a imporre l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile a qualsiasi settore, a qualunque tipo di bene o servizio da essi selezionato, ed eventualmente all'intera economia nazionale. Ciò

potrebbe alterare radicalmente l'attuale meccanismo di pagamento frazionato, uno dei principi fondamentali su cui si basa il vigente sistema dell'IVA.

#### 4. IL PARERE DELLA COMMISSIONE

Quando la Commissione riceve una richiesta a titolo dell'articolo 395, la esamina per verificare che sussistano le condizioni fondamentali per accoglierla, ovvero che la misura specifica proposta semplifichi le procedure per i soggetti passivi e/o per l'amministrazione fiscale o che consenta di evitare talune forme di evasione o di elusione fiscale. In questo contesto la Commissione ha sempre adottato un'impostazione moderata e prudente affinché le deroghe non compromettano il funzionamento del regime generale dell'IVA, siano di portata limitata, necessarie e proporzionate.

Indipendentemente dal fatto che la misura richiesta potrebbe essere un metodo efficace per combattere le frodi "carosello" e altri tipi di frode o per ridurre il divario dell'IVA in generale, e a prescindere dalla disarmonizzazione che tale sistema completamente facoltativo creerebbe, è evidente che una misura di portata così ampia va al di là dell'ambito di applicazione di una deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA. La Commissione ha già sottolineato che un'applicazione globale e generica del meccanismo dell'inversione contabile, in questo caso probabilmente a tutti i beni e i servizi, non può più essere considerata una misura particolare ai sensi dell'articolo citato<sup>1</sup>.

Occorre dimostrare che l'applicazione del meccanismo di inversione contabile è giustificata da un particolare problema di frodi e che essa non va oltre quanto necessario per combattere detto problema, il che implica necessariamente che la misura deve essere mirata. La Commissione esclude, in ogni caso, che tale misura possa essere applicata ad ampi settori o addirittura all'intera economia e a diverse fasi di produzione e distribuzione.

Ciò discende dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la quale ha dichiarato che le misure, adottate in applicazione dell'articolo 395 della direttiva IVA allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale, devono essere necessarie e adeguate alla realizzazione dello specifico obiettivo che perseguono e incidere il meno possibile sulle finalità e sui principi della direttiva IVA<sup>2</sup>.

Data la portata generale della misura richiesta, il principio fondamentale del pagamento frazionato su cui si basa il sistema armonizzato dell'IVA, sarebbe chiaramente pregiudicato.

La Commissione ritiene inoltre che ogni modifica sostanziale ai principi del sistema dell'IVA dovrebbe essere decisa a livello dell'UE nell'ambito della riforma del sistema dell'IVA, e non attraverso soluzioni nazionali autonome.

---

<sup>1</sup> Si veda in questo contesto il documento COM(2015) 214.

<sup>2</sup> Cfr. ad esempio la causa C-489/09, *Vandoorne NV*, par. 27.

## **5. CONCLUSIONE**

In base agli elementi citati, la Commissione si oppone alla richiesta presentata dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca.